

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.p.A. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

• IL MODELLO VA INVIATO ENTRO IL 1° MARZO

# Le novità 2010 per la comunicazione Iva

Da quest'anno le persone fisiche che nel 2009 hanno registrato un volume d'affari uguale o inferiore a 25.000 euro non devono presentare la comunicazione dati Iva. I dati trasmessi non si possono correggere ma possono essere modificati con la dichiarazione annuale Iva

di **Daniele Hoffer**

**L**a comunicazione annuale dati Iva va inviata ogni anno entro il mese di febbraio; poiché il 28 febbraio cade di domenica, quest'anno l'invio del modello contenente i dati relativi all'Iva 2009 deve essere fatto entro lunedì 1° marzo.

La novità principale riguarda la possibilità, per coloro che presentano la dichiarazione annuale Iva (in forma autonoma dal modello Unico) entro il mese di febbraio (cosa necessaria per poter utilizzare in compensazione l'imposta a credito quando supera i 10.000 euro), di non presentare la comunicazione Iva, come stabilito dal decreto legge n. 78/2009.

L'esonero vale per tutti i contribuenti, sia che chiudano la dichiarazione annuale Iva a credito, sia a debito. La dichiarazione Iva autonoma può essere presentata a partire dal 1° febbraio, e consente di utilizzare in compensazione il credito Iva già dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione. Se il credito Iva supera i 15.000 euro, per poter procedere con l'utilizzo dello stesso in compensazione è necessario anche apporre in dichiarazione il visto di conformità.

Il nuovo modello tiene inoltre conto delle nuove norme che riguardano il divieto per il soggetto non residente di assumere una duplice posizione Iva nel territorio dello Stato, mentre vi è il nuovo limite che esonera le persone fisiche dalla presentazione della dichiarazione. Le persone fisiche che hanno prodotto nel 2009 un volume d'affari uguale o inferiore a 25.000 euro non devono infatti presentare la comunicazione dati Iva, anche se restano obbligate all'invio della dichiarazione annuale.

Ulteriore novità della comunicazione di quest'anno riguarda l'obbligo di indicare specificatamente acquisti e vendite di beni strumentali effettuate nell'anno.

Il modello per la comunicazione annuale dati Iva, con le relative istruzioni, è reperibile nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)) e può essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

## Sanzioni

L'omissione, o l'invio della comunicazione con dati incompleti o inesatti, comporta l'applicazione di una sanzione da 258 a 2.065 euro; non è prevista la possibilità di correzione dei dati trasmessi, che potranno essere poi modificati solo con la dichiarazione annuale Iva.

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale tutti i titolari di partita Iva tenuti a presentare la dichiarazione annuale, anche se nel 2009 non dovevano effettuare le liquidazioni periodiche, o non hanno effettuato operazioni imponibili.

Comunque, oltre ai casi già esposti in precedenza, sono anche esonerati dalla presentazione della comunicazione Iva gli agricoltori in regime Iva di esonero, le ditte individuali che hanno affittato l'unica azienda (se non viene svolta altra attività rilevante ai fini Iva), i contribuenti che nel 2009 hanno effettuato solamente operazioni esenti di cui all'articolo 10, le persone fisiche che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi.

## Calcolo del volume d'affari

Per determinare l'importo del volume d'affari realizzato nell'anno bisogna fare riferimento ai dati complessivi di tutte le attività svolte, anche se gestite con contabilità separate (ad esempio attività agricola e lavorazioni conto terzi), considerando anche le eventuali attività per le quali sarebbe previsto l'esone-

ro dalla dichiarazione Iva e dalla comunicazione annuale.

Nel caso di più attività in contabilità separate bisogna presentare un unico modello riepilogativo dei dati complessivi di tutte le attività; nella comunicazione annuale dati Iva non devono però essere riportati i dati dell'attività agricola in regime Iva di esonero, in quanto per essa non vige l'obbligo dichiarativo, ma solamente gli importi dell'eventuale attività diversa, in contabilità separata.

## Compilazione del modello

Nel caso di più attività in contabilità separata, nella sezione I del modello deve essere barrata l'apposita casella, anche nel caso in cui per una di queste non vi sia l'obbligo della comunicazione (e i relativi dati non vengono considerati per la compilazione). Nella sezione I va inoltre riportato il codice attività dell'attività svolta in via prevalente con riferimento al volume d'affari.

Nella sezione II vanno riportati i dati delle operazioni effettuate, attive e passive, ovvero vendite e acquisti, al netto di Iva, comprese cessioni e acquisti intracomunitari e di beni strumentali (negli appositi righe), espressi in unità di euro.

Nella sezione III va determinata l'imposta dovuta o a credito, indicando l'Iva esigibile (riga CD4), quella detratta (riga CD5) e l'Iva dovuta oppure a credito (riga CD6).

Nell'indicazione degli importi relativi all'imposta, non si deve tener conto di compensazioni, rimborsi o riporto di crediti. Gli agricoltori che applicano il regime speciale Iva devono indicare come esigibile e detratta l'imposta calcolata applicando le percentuali di compensazione (ad esempio, nel riga Iva detratta devono indicare l'ammontare dell'imposta risultante dall'applicazione delle percentuali di compensazione), così come per gli agriturismi o per le attività connesse si deve indicare la detrazione forfettaria pari al 50% dell'imposta sulle vendite.

Nel caso di acquisti intracomunitari, la relativa imposta deve essere indicata sia nel riga Iva esigibile, sia nel riga Iva detratta, per effetto della doppia registrazione delle stesse fatture (sia nel registro Iva acquisti, sia in quello delle vendite), per assolvere al versamento dell'imposta nel Paese di destinazione dei beni. Invece, nel riga relativo all'imposta detratta, gli agricoltori in regime speciale devono indicare anche l'Iva teorica, relativa alle esportazioni, alle cessioni intracomunitarie, alle vendite effettuate nei confronti di esportatori abituali. Si tratta dell'imposta detraibile, corrispondente alle percentuali di compensazione sulle vendite, che viene recuperata dagli agricoltori per le cessioni all'estero sulle quali non si applica l'Iva in fattura. •